



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 3 del 14 febbraio 2020

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita di bevande in contenitori di vetro dalle ore 18.00 e fino a cessate esigenze, nonché alla sospensione temporanea delle concessioni di occupazione di suolo pubblico dalle ore 16.00 e fino a cessate esigenze, in occasione dell'iniziativa politica (nell'ambito della campagna per le consultazioni elettorali suppletive del 23 febbraio), cui prenderà parte il leader della Lega Matteo Salvini, prevista presso il Teatro Augusteo, sito in piazzetta Duca D'Aosta n. 263, nella giornata di martedì 18 febbraio 2020.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle piazze e vie cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quello in oggetto;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto come da richiesta della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione 2^a – Ordine e Sicurezza Pubblica) con nota Cat./A. 4 – Gabinetto O.P. del 13 febbraio 2020 ed acquisita al protocollo del Comune di Napoli con prot. PG/2020/137154 del 14 febbraio 2020, è necessaria l'adozione di un provvedimento che stabilisca il divieto di vendita bevande in contenitori di vetro consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, nell'area interessata e zone limitrofe fino ad una distanza di 500 mt (mail del 14 febbraio 2020 della Segreteria del Capo di Gabinetto) in occasione dell'iniziativa politica (nell'ambito della campagna per le consultazioni elettorali suppletive dei 23 febbraio) cui prenderà parte il leader della Lega Matteo Salvini, prevista presso il Teatro Augusteo, sito in piazzetta Duca D'Aosta n. 263, nella giornata di martedì 18 febbraio 2020 alle ore 18.00.

che, come richiesto dalla Questura di Napoli con la predetta, altresì, occorre sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di suolo pubblico, dalle ore 16.00 e fino a cessate esigenze di martedì 18 febbraio 2020, nei confronti degli esercizi commerciali insistenti su Piazzetta Duca D'Aosta a cui è stato concesso l'utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant'altro di pertinente alla propria attività.

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati;

Rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

Visti

l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

e richiamato l'art.54, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000 n.267;

l'art. **53** del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;

l'art. 42 dello Statuto del Comune di Napoli;

il Decreto sindacale n. 320 del 25 novembre 2019 avente ad oggetto la "*Ridefinizione delle deleghe assessorili*".

Dato che l'articolo 150 del Codice di Procedura Civile consente "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti" la notificazione per pubblici proclami

ORDINA

1. Il divieto a tutti di vendere presso Piazzetta Duca D'Aosta e zone limitrofe fino ad una distanza di 500 mt, bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie sia bicchieri, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nella giornata di martedì 18 febbraio 2020, dalle ore 18.00 e fino a cessate esigenze.
2. La somministrazione e la vendita delle bevande devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
3. È altresì vietata la somministrazione ed il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattina su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
4. Altresì, il divieto di consumo nei suddetti siti, di bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, che non siano bicchieri di plastica leggera o carta.
5. La sospensione temporanea delle concessioni di occupazione di suolo pubblico pertinenziali ad attività commerciali insistenti in Piazzetta Duca D'Aosta nella giornata di martedì 18 febbraio 2020, dalle ore 16.00 alle e fino a cessate esigenze

I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

I trasgressori alla violazione dei punti 2) e 3) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente dal

Vice Sindaco

Enrico Panini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.